


La legislazione internazionale con particolare riferimento alle ripercussioni sulla legislazione nazionale civilistica.

A cura dell'avv. Cecilia Gipponi

**Coordinatrice della
Rete Antiviolenza Non sei sola**



NON
SEI
SOLA



Rete
Territoriale
Antiviolenza
Ambiti
Treviglio
Romano

«La violenza contro le donne è forse la più vergognosa violazione dei diritti umani. E forse è la più pervasiva. Non conosce limiti geografici, culturali o di ricchezza. Finché continuerà a persistere, non possiamo pretendere di realizzare un vero progresso verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace.»

Frase pronunciata dall'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, durante la Inter-Agency Videoconference for a World Free of Violence against Women, a New York nel 1999

La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

c.d. CEDAW
approvata dall'ONU nel 1979

Viene spesso descritta come
la Carta internazionale dei
diritti delle donne.

Composta da un preambolo e
30 articoli,

definisce cosa costituisce
discriminazione contro le
donne

e stabilisce un'agenda per
l'azione nazionale per porre
fine a tale discriminazione.

Sulla scia del lavoro svolto dalle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa fin dal 1990 ha intrapreso una serie di iniziative per promuovere la protezione delle donne contro la violazione dei diritti umani

Raccomandazioni, risoluzioni, campagne ecc. per chiedere agli Stati membri norme giuridicamente vincolanti in materia di prevenzione, protezione contro la repressione delle forme più gravi e diffuse di violenza di genere.

La Convenzione di Istanbul

“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” – Istanbul, 2011

È il primo strumento internazionale
giuridicamente vincolante
'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne e la violenza domestica'.

L'elemento principale di novità è il riconoscimento
della violenza sulle donne come forma di violazione dei
diritti umani e di discriminazione.

La Convenzione definisce la discriminazione nei confronti delle donne come

"qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione operata sulla base del sesso

→ che abbia l'effetto o lo scopo di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne,

→ indipendentemente dal loro stato civile,

→ in base all'uguaglianza tra uomini e donne,

→ dei diritti umani e delle libertà fondamentali

→ in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo".

Gli obiettivi della Convenzione di Istanbul sono le cosiddette 4 P, ossia:

- Prevenire la violenza
- Proteggere le vittime
- Perseguire gli autori
- Politiche integrate

La Convenzione prevede anche
la protezione dei bambini testimoni di violenza domestica
e richiede, tra le altre cose,
la penalizzazione delle mutilazioni genitali femminili.

**“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica” – Istanbul, 2011**

Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne che gli Stati dovrebbero includere nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici.

“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” – Istanbul, 2011

I reati previsti - o meglio indicati - dalla Convenzione sono:

la violenza psicologica (art. 33);
gli atti persecutori - stalking (art.34);
la violenza fisica (art.35),
la violenza sessuale (art.36);
il matrimonio forzato (art. 37);
le mutilazioni genitali femminili (art.38),
l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art.39);
le molestie sessuali (articolo 40).

La convenzione prevede anche un articolo relativo ai crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art. 42).

Dal Preambolo della Convenzione...

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;

Riconoscendo che il raggiungimento dell'*uguaglianza di genere de jure e de facto* è un *elemento chiave per prevenire* la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una *manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi*, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la *natura strutturale della violenza contro le donne*, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una *grave violazione dei diritti umani* delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono *maggiormente esposte al rischio* di subire violenza di genere rispetto agli uomini;

Riconoscendo che la violenza domestica *colpisce le donne in modo sproporzionato* e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica...

L'art. 3

riporta definizioni
fondamentali

la violenza contro le donne è

una violazione dei diritti umani

e una forma di discriminazione

contro le donne, comprendente

tutti gli atti di violenza

fondati sul genere che provocano

o sono suscettibili di provocare

danni o sofferenze di natura

fisica, sessuale, psicologica o

economica, comprese le minacce

di compiere tali atti, la

coercizione o la privazione

arbitraria della libertà, sia

nella vita pubblica, che nella

vita privata

L'art. 3

riporta definizioni
fondamentali

violenza domestica

tutti gli atti di violenza
fisica, sessuale, psicologica
o economica che si verificano
all'interno della famiglia o
del nucleo familiare o tra
attuali o precedenti coniugi o
partner, indipendentemente dal
fatto che l'autore di tali
atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza
con la vittima

L'art. 3

riporta definizioni
fondamentali

genere

con il termine “genere” ci
si riferisce a ruoli,
comportamenti, attività e
attributi socialmente
costruiti che una
determinata società
considera appropriati per
donne e uomini

L'art. 3

riporta definizioni
fondamentali

l'espressione "violenza
contro le donne basata sul
genere"

designa qualsiasi violenza
diretta contro una donna
in quanto tale, o che
colpisce le donne in modo
sproporzionato

Le principali normative nazionali

sul contrasto alla violenza contro le donne

L. n. 66/1996

“Norme contro la violenza
sessuale”

è considerata fondamentale
in quanto considera la
violenza sessuale non più
come un delitto contro la
moralità pubblica e il
buon costume,
ma contro la persona...

... di conseguenza, la libertà sessuale costituisce un corollario insopprimibile di quella individuale.

Inoltre, sono stati unificati in un unico reato, quello della violenza sessuale, i reati di violenza carnale e gli atti di libidine violenti, evidenziando come in entrambi i comportamenti siano eguali il disvalore sociale e il grado di offensività del bene giuridico tutelato.

L. n. 269/1998

“Norme contro lo sfruttamento della della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”

In qualche modo completando la L. 66/96, quest'altra Legge ha permesso all'Italia di allinearsi all'orientamento internazionale in materia di perseguibilità penale per il reato di pornografia minorile, nonché di perseguibilità penale extraterritoriale per i reati di violenza e sfruttamento sessuale dei minori.

L. n. 154/2001

“Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari”

Ha introdotto il nuovo istituto
degli ordini di protezione
contro gli abusi familiari,

provvedimenti che il giudice, su
istanza di parte, adotta con
decreto per ordinare la
cessazione della condotta del
coniuge o di altro convivente
che sia “causa di grave
pregiudizio all'integrità fisica
o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge o convivente”

L. n. 38/2009

“Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto
alla violenza sessuale, nonché in
tema di atti persecutori”

Sono state inasprite le
pene per la violenza
sessuale
ed è stato introdotto il
reato di atti persecutori
ossia lo stalking.

L. n. 77/2013

“Ratifica ed esecuzione
della Convenzione di
Istanbul”

Con questa Legge l'Italia
è stata tra i primi paesi
europei a ratificare la
Convenzione di Istanbul,
adottata dal Consiglio
d'Europa l'11 maggio 2011
ed entrata in vigore il 1°
agosto 2014, a seguito del
raggiungimento del
prescritto numero di dieci
ratifiche.

L. n. 119/2013

La c.d. legge sul
femminicidio

Arricchisce il codice penale di nuove aggravanti e amplia al contempo le misure a tutela delle vittime di maltrattamenti e violenza domestica.

Inoltre mette in campo risorse per finanziare un piano d'azione antiviolenza e la rete di case-rifugio.

Art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015 (jobs act)

Congedo per le donne vittime
di violenza di genere

Prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell'arco temporale di tre anni.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici autonome.

Con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. legge di bilancio 2018, il congedo è stato esteso anche alle lavoratrici del settore domestico con decorrenza gennaio 2018.

L. n. 69/2019

“Introduzione del c.d.
Codice Rosso”

Mira a rafforzare la
tutela delle vittime dei
reati di violenza
domestica e di genere,
inasprendone la
repressione tramite
interventi sul codice
penale e sul codice di
procedura penale.

La Convenzione di Istanbul

Capitolo V – Diritto sostanziale

“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica” – Istanbul, 2011

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili **nei confronti dell'autore del reato**.

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili **nei confronti delle autorità statali** che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.

Art. 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

Art. 29, 1° comma

Nei confronti
dell'autore del
reato...

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

→

Art. 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

→

- concesse per una **protezione immediata** e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse **per un periodo specificato** o fino alla loro modifica o revoca;
- **ove necessario**, decise ex parte **con effetto immediato**;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

Convenzione di Istanbul

Art. 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Convenzione di Istanbul
Art. 53 – Ordinanze di
ingiunzione o di protezione

L. n. 154/2001

“Misure contro la violenza
nelle relazioni familiari”

Ha introdotto il nuovo istituto
degli ordini di protezione
contro gli abusi familiari,

provvedimenti che il giudice, su
istanza di parte, adotta con
decreto per ordinare la
cessazione della condotta del
coniuge o di altro convivente
che sia “causa di grave
pregiudizio all'integrità fisica
o morale ovvero alla libertà
dell'altro coniuge o convivente”

La Legge n. 154/2001 ha introdotto i nuovi artt. 342 bis e ter del codice civile e l'art. 736 bis del codice di procedura civile.

I presupposti

L'art. 342 bis, c.c. prevede che gli ordini di protezione contro gli abusi familiari vengano disposti "quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente".

Alla base dei provvedimenti ex art. 342 ter, c.c., pertanto, vi sono due distinte circostanze:

la convivenza;

una condotta gravemente pregiudizievole all'integrità fisica.

L'espressione "grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente" comprende i vari aspetti e modi in cui si può esprimere la violenza familiare (fisica, morale, economica, psicologica, sessuale).

Il giudice civile deve accertare se la condotta pregiudizievole abbia comportato la lesione di un diritto della personalità, ed in particolare della salute (integrità fisica), dell'onore e della reputazione (integrità morale), nonché della libertà personale, intesa come capacità di autodeterminazione della persona.

Inoltre, deve valutare la gravità del pregiudizio in relazione sia alla gravità e pericolosità della singola condotta violenta tenuta, sia della sua reiterazione.

Dunque può essere frequente la riconducibilità della condotta ai reati di maltrattamenti in famiglia, percosse, lesioni, violazione degli obblighi familiari, minaccia, atti persecutori...

Contenuto del provvedimento giudiziale (art. 342 ter c.c.)

Il giudice può:

- **ordinare** a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole **la cessazione** della medesima e congiuntamente disporre **l'allontanamento** dalla casa familiare del membro violento;
- **prescrivere**, ove occorra, al soggetto allontanato dalla casa familiare **di non avvicinarsi** ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia. È fatta salva l'ipotesi in cui i luoghi vietati debbano esser frequentati per esigenze di lavoro;

Contenuto del provvedimento giudiziale (art. 342 ter c.c.)

→

Il giudice può:

- **disporre**, ove occorra, **l'intervento dei servizi** sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e di maltrattamenti;
- **imporre**, a carico del soggetto allontanato dalla casa familiare, l'obbligo del pagamento periodico di **un assegno** a favore delle persone conviventi che rimangano, per effetto dell'allontanamento, prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini del pagamento, e prescrivendo, se del caso, che la somma venga versata all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione a quest'ultimo spettante.

Art. 29, 2° comma

Nei confronti
delle autorità
statali...

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.

Art. 30 – Risarcimenti

Un adeguato risarcimento **da parte dello Stato** è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.

Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.

Art. 30 – Risarcimenti

La Convenzione di Istanbul pertanto riafferma il principio della responsabilità (anche) dello Stato, espressa dall'art. 5, che pone l'accento sull'obbligo statale di prevenire, indagare e punire gli atti di violenza previsti nell'ambito di applicazione della Convenzione.

Il mancato adempimento di tali obblighi da parte dello Stato, può comportarne la responsabilità sia in ambito civile che penale.

Il diritto civile DEVE prevedere azioni per rimediare a tali carenze; tali rimedi includono azioni di responsabilità civile per grave negligenza.

Le responsabilità dello Stato

In sostanza, in tema di risarcimento, la Convenzione di Istanbul identifica un obbligo in via sussidiaria che incombe sullo Stato in favore di coloro che abbiamo subito lesioni fisiche e danni alla salute

La portata della responsabilità civile delle autorità nazionali rimane regolata dalla legge (nazionale).

Ciò significa che gli Stati parti possono stabilire quale tipo di comportamento negligente può essere perseguito.

Le responsabilità dello Stato

La questione è stata già affrontata nella direttiva 2004/80, rispetto alla quale l'Italia era stata dichiarata inadempiente nei confronti della normativa comunitaria (Corte di giustizia- Grande sezione- 11 ottobre 2016 Causa C-601/14 - Commissione europea/Repubblica italiana) **per non aver adottato un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati violenti commessi sul proprio territorio.**

L'Italia

Nella sentenza del 16.07.2022 pronunciata nella Causa C-129/19, (Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV), la Corte di Giustizia dell'UE ha chiarito che la direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro **l'obbligo di dotarsi di un sistema di indennizzo** che ricomprensca tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nel proprio territorio, e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera.

L'Italia

Inoltre, ritiene non “equo e adeguato” ai sensi della Direttiva, un indennizzo fissato senza tenere conto della gravità delle conseguenze del reato per le vittime, e che non rappresenti un appropriato contributo al ristoro del danno materiale e morale subito.

L'Italia

Il decreto interministeriale del 22.11.2019 ha aumentato gli importi degli indennizzi fissati nel precedente decreto del 31 agosto 2017.

L'indennizzo forfettario di € 4.800 previsto per le vittime di violenza sessuale è ora pari all'importo di € 25.000.

Maggiori informazioni sul fondo, le modalità di accesso e la relativa normativa qui:

<https://www.interno.gov.it/it/presupposti-e-requisiti-laccesso-fondo-vittime-dei-reati-intenzionali-violenti>

L'Italia

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.

Art. 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Art. 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

L. regionale n. 11/2012

(Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza)



piano quadriennale contro la violenza di genere anno 2015-2018



promozione della costituzione di Reti interistituzionali su tutto il territorio regionale



Le Reti Interistituzionali ed i loro Comuni capofila sono diventati i riferimenti della Regione a livello territoriale per il governo di politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

E Regione Lombardia?

L. regionale n. 11/2012

(Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno alle donne vittime di violenza)

- Tavolo regionale permanente: presieduto dall'Ass. regionale, composto da 78 soggetti, formato per metà da Enti del terzo settore (CAV e CR o di accoglienza), per l'altra metà da Enti locali, sistema sanitario e sociosanitario, sistema giudiziario, forze dell'ordine.
- Albo Regionale dei centri antiviolenza, delle case rifugio e delle case di accoglienza
- Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.)

E Regione Lombardia?

Piano regionale 2020-2023

Finalità: rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza, attraverso l'individuazione di azioni volte a:

- **consolidare le reti** territoriali antiviolenza esistenti su tutto il territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;
- **rafforzare e qualificare le strutture e i servizi specializzati** per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;
- sostenere e garantire adeguate **politiche di prevenzione** della violenza contro le donne.

E Regione Lombardia?

Piano regionale 2020-2023

In conformità con la Convenzione di Istanbul le attività del Piano regionale sono strutturate nei seguenti assi:

1. Prevenzione
2. Protezione e sostegno
3. Perseguire e punire
4. Promozione, assistenza e governance.

Ciascun asse è articolato per priorità di intervento, a loro volta declinate in azioni specifiche. Alla definizione di tali azioni si è giunti attraverso un processo partecipato e condiviso che ha visto il coinvolgimento dei principali stakeholder che siedono al Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.

**Dall'inizio del 2022 ad oggi
in Italia sono state uccise**

68 donne*

Fonte: <https://27esimaora.corriere.it/la-strage-delle-donne/>

La legislazione internazionale con particolare riferimento alle ripercussioni sulla legislazione nazionale civilistica.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE!

Avv. Cecilia Gipponi

Coordinatrice della Rete Antiviolenza Non sei sola

Tel. 335 6710881 Mail cecilia.gipponi@gmail.com

